

confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi.

I valori dei crediti ceduti nel 1999 devono essere tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari dell'art. 1 della legge n. 402/1999.

L'INPS iscrive a nuovo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalità previste dall'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il primo dei decreti di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 448/1998 è emanato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 402/1999. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ogni ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione.

**Provvedimento della Banca d'Italia in data 6 novembre 1999
“Aumento del tasso ufficiale di riferimento”.**

A decorrere dal 10 novembre 1999 il tasso ufficiale di riferimento è aumentato dal 2,5 al 3 per cento.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 novembre 1999 “Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1999”.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 1998 è determinata in misura pari a +1,8 dal 1° gennaio 1999.

Quella relativa all'anno 1999 è determinata in misura pari a +1,5 dal 1° gennaio 2000.

Legge 7 dicembre 1999, n. 472 “Interventi nel settore dei trasporti”.

Art. 1,

ai fini della salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici derivanti dall'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono concessi alle imprese armatrici e comprendono sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico delle imprese, sia la parte che le stesse versano per conto del lavoratore.

Art. 9.

prevede per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, la riduzione delle aliquote contributive mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.

L'importo delle complessive minori entrate è corrisposto all'INPS dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale per un massimo di 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 20 dicembre 1999 “Determinazione dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria”.

L'interesse di differimento e di dilazione di cui al titolo del decreto in parola è fissato nella misura del 9% a decorrere dal 10 novembre 1999.

Tale percentuale è pari al tasso determinato periodicamente dalla Banca d'Italia, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale di sconto, quale parametro di riferimento per l'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio, maggiorato di 6 punti come disposto dall'articolo 3 della legge n.402/96.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”.

Le disposizioni che interessano l'INPS sono le seguenti:

Art. 2,

prevede ulteriori programmi di dismissione dei beni e dei diritti immobiliari degli enti previdenziali, ipotizza diverse e nuove metodologie di vendita, quali la vendita diretta e la cessione in blocco ad intermediari, regolandone anche le modalità, e prevede altresì il supporto di operatori specializzati nel settore e l'assistenza di uno o più consulenti finanziari.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sull'attuazione del programma, intervenendo in casi d'inerzia o ritardi.

In alternativa e subordinatamente alla vendita è previsto il conferimento in fondi immobiliari con successiva vendita delle quote del fondo da parte dell'ente apportante, ovvero la possibilità da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili, con riferimento alla quale è previsto il rilascio della garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi.

Per gli enti che beneficiano di trasferimenti a copertura di disavanzi, i proventi della dismissione dei beni e di diritti immobiliari degli enti previdenziali affluiscono agli stessi. Per gli altri enti i proventi affluiscono al bilancio dello Stato, il quale corrisponde sulle suddette somme un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.

Da ultimo è prevista, nei casi di "alta propensione all'acquisto" da parte dei conduttori, la priorità nelle cessioni con la conseguenza di determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, nonché l'esercizio del diritto di prelazione per la cessione degli immobili in blocco anche a cooperative di abitazioni di cui siano soci gli inquilini.

Art. 6,

prevede diverse agevolazioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche aumentando sia le deduzioni dal reddito imponibile che le detrazioni per carichi di famiglia. Riduce l'aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito dal 26,5% al 25,5%.

Dispone, inoltre, una rimodulazione delle detrazioni per lavoro dipendente a favore delle fasce più basse di reddito ed una nuova formulazione delle detrazioni concesse ai pensionati in base ai redditi percepiti ed all'età.

Fa rinvio alle disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto riguarda le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta.

Art 27,

prevede disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile e detta, tra l'altro, norme dirette a favorire l'occupazione nelle zone depresse.

In particolare, il comma 14 dispone la proroga del termine di scadenza (già fissato al 31 dicembre 1999) per l'applicazione dello sgravio triennale, ex art. 3, comma 5, della legge n. 448/1998, per i nuovi assunti nell'anno 1999 nelle regioni Abruzzo e Molise fino a 12 mesi successivi alla data dell'autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 3, comma 7, della legge sopracitata ed emanata il 10 agosto 1999 con atto n. SG(99)D/6511.

Art. 35, comma 1,

prevede l'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato nella misura di:

- 496 miliardi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, conseguenti alla rivalutazione dei trasferimenti di bilancio a copertura di ciascuna mensilità di pensione erogata dal FPLD, dalle Gestioni dei lavoratori autonomi, dalla Gestione minatori e dall'ENPALS;
- 123 miliardi, ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge 20 dicembre 1997, n.449, derivanti dalla copertura degli oneri delle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/84.

Conseguentemente determina in:

- 25.387 miliardi l'importo dei trasferimenti all'INPS ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/89 da ripartire con la procedura della Conferenza dei Servizi tra le Gestioni previdenziali interessate;
- 6.273 miliardi il contributo ai sensi dell'art. 59, comma 34, della legge n. 449/97, da ripartire tra il FPLD e le Gestioni degli esercenti le attività commerciali e degli artigiani.

Art. 37, commi 1 e 2,

istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà nella misura del 2% a carico dei trattamenti pensionistici, sulla quota eccedente il massimale annuo, di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da riversare su apposito fondo dell'entrata del bilancio dello Stato. Modalità e termini di operatività della norma saranno dettati da un apposito decreto interministeriale che verrà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2000.

Art. 38, commi 1 e 2,

introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'onerosità della contribuzione figurativa per le quote dovute dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita per lo svolgimento dell'incarico. Riapre, inoltre, i termini per presentare la domanda di accredito figurativo per periodi ante 31 dicembre 1998, secondo la normativa di cui al decreto legislativo n. 564/1996.

Art. 38, comma 5,

riconosce, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno alle aziende operanti nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo che impiegano lavoratori anche non residenti, per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

La disposizione si applica anche a periodi antecedenti al 1° gennaio 2000 ed alle situazioni pendenti alla stessa data. Sono fatte salve le maggiori

contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

Tale norma ha ridimensionato gli effetti della sentenza della Corte di Cassazione n. 753 del 29 ottobre 1999, con la quale era stato stabilito che gli sgravi contributivi percepiti dalle imprese sugli oneri sociali dei propri dipendenti dovevano riguardare solo i lavoratori residenti nelle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno, mentre gli stessi non spettavano per i lavoratori non residenti.

Art. 40,

la norma, relativa alla trasparenza, obbliga tutti gli enti pubblici e privati, compresi quelli che erogano assegni integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle Regioni a statuto speciale, a fornire all'INPDAP ed all'INPS i dati necessari per la costituzione del Casellario centrale dei pensionati (D.P.R. n.1388/1971).

Analoghi dati possono esser forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

Art. 41,

sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i Fondi di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private e per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, prevede l'iscrizione dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti nel FPLD, con evidenza contabile separata, e l'applicazione delle regole previste dalla normativa previgente presso i soppressi Fondi.

Con la stessa decorrenza, ed in relazione al processo di armonizzazione al regime generale obbligatorio delle aliquote contributive dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

Per finanziare le quote di spesa pensionistica derivante da specifiche norme dei Fondi soppressi è previsto un contributo a carico delle aziende elettriche e telefoniche rispettivamente, di 1.350 miliardi (incluso il minore onere per i contributi di cui sopra) e di 150 miliardi da corrispondere ogni anno nel triennio 2000-2002.

Sia i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti sopra menzionati, sia le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Art. 42,

a decorrere dal 1° gennaio 2000, aumenta di lire 800.000 il contributo annuo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

A decorrere dalla stessa data, eleva da 65 a 68 anni l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia e da 10 a 20 contributi annui il requisito minimo di contribuzione, in ragione di un anno per ogni 18 mesi.

Modifica il sistema tecnico-finanziario di gestione del Fondo che diventa a ripartizione con la conseguente eliminazione in bilancio del fondo di copertura delle pensioni e la riduzione di pari importo del disavanzo patrimoniale.

Sono previste alcune eccezioni. Infatti, è fatto salvo il requisito anagrafico dei 65 anni di età per la pensione di vecchiaia nei confronti dei soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ed il requisito minimo di contribuzione rimane quello precedente per i soggetti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria e nei confronti dei soggetti che, sempre alla stessa data, abbiano maturato un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 31 dicembre e la data di pensionamento di vecchiaia, non raggiungerebbero il requisito minimo contributivo.

Estende al Fondo clero il tasso di interesse corrisposto dalla generalità delle gestioni deficitarie fissato dall'INPS. Tale disposizione comporta per l'anno 2000 una riduzione del tasso di interesse dal 5,50 al 3,950%.

Prevede, infine, l'estensione dell'iscrizione al Fondo ai sacerdoti ed ai ministri di culto stranieri ed operanti in Italia, nonché a quelli aventi cittadinanza italiana ed operanti all'estero.

Art. 43,

sopprime, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2000, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. con contestuale istituzione presso l'INPS di un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente tutto il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato.

Il Fondo speciale conserva le modalità di finanziamento e le regole relative all'accesso ed al calcolo dei trattamenti pensionistici di cui alla legge 29 dicembre 1973, n. 1092.

Gli eventuali squilibri gestionali del predetto Fondo restano a carico del bilancio dello Stato.

Viene trasferito all'INPS il personale delle Ferrovie dello Stato, nei limiti di un contingente di 250 unità, addetto in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni.

L'operatività della norma è subordinata all'emanazione di decreti interministeriali di attuazione e, in particolare, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, per l'inquadramento del personale nei ruoli dell'INPS.

Art. 44,

E' prevista l'estensione delle disposizioni in materia di obblighi contributivi, per periodi pregressi, alle imprese operanti nel settore agricolo, che abbiano recepito o recepiscono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

Art. 49, comma 1,

stabilisce che è posto a carico del bilancio dello Stato l'importo complessivo della prestazione dovuta, se inferiore a 3 milioni ovvero una quota fino a 3 milioni se tale importo è pari o superiore a tale valore, per i parti, le adozioni e gli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione di decreti del Presidente

del Consiglio dei Ministri, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità a carico dei datori di lavoro di 0,20 punti percentuali.

Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti relativamente alle Gestioni dei CD/CM, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, la misura del contributo annuo è rideterminata in £ 14.500.

Nei confronti degli iscritti ad altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi si provvede con decreti sulla base di un procedimento che, in via preliminare, consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

Art. 49, comma 3,

prevede stanziamenti per complessivi 1.900 miliardi nel periodo 2000 - 2001 relativi alla quota parte di oneri previsti dall'attuazione dell'art. 55 della legge n. 144/1999, contenente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e agli oneri di cui all'articolo 60 della legge sopracitata riguardanti gli sgravi, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, previsti dagli accordi che stabiliscono quote variabili di salario.

Art. 49, commi 4, 5, 6 e 7

nell'ambito del complessivo processo di armonizzazione dei regimi pensionistici, riduce le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'A.G.O.

In particolare, il contributo a carico dei datori di lavoro, dovuto al FPLD, per tale personale viene fissato al 23,81%, mentre è soppresso il contributo, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 414/96 destinato al ripianamento del deficit patrimoniale risultante dall'evidenza contabile separata del FPLD, per il personale assunto dopo il 31 dicembre 1995. Per i lavoratori dipendenti il contributo è fissato allo 8,89 %.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro per assegni al nucleo familiare è fissato al 2,48%, mentre quello dovuto per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22%. E' prevista, inoltre, una riduzione degli oneri contributivi per maternità nella misura dello 0,57%.

Per gli anni successivi al 2001 le modifiche in parola sono subordinate all'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e la copertura finanziaria è valutata in 340 miliardi per l'anno 2000 e 400 miliardi per gli anni successivi.

Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 414/1996 è abrogato.

In tal modo si provvede alla totale armonizzazione delle aliquote contributive dovute dalle aziende e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto per il finanziamento delle prestazioni temporanee con quelle in vigore nell'A.G.O.

Art. 49, commi 8,9,12,13 e 14,

prevede la concessione di un assegno di importo massimo pari a tre milioni, alle donne (cittadine italiane o comunitarie o con permesso di soggiorno) per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela obbligatoria della maternità; tale assegno è riconosciuto interamente nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela economica obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento, se questa risulta inferiore, specificando i casi per i quali si può far valere il diritto.

L'assegno di maternità è concesso ed erogato dall'INPS, dietro domanda dell'interessato da presentarsi, perentoriamente, entro sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

Le norme contenute nei commi 12 e 13 prevedono un'estensione della tutela sia per quanto riguarda i soggetti beneficiari sia per gli eventi da cui ha origine la protezione. Estensione che si applica, a decorrere dal 1° luglio 2000, anche alle fattispecie già disciplinate dall'articolo 66 della legge n. 448/1998, prevedendo la corresponsione di un assegno di 300.000 lire per cinque mesi.

Il comma 14 rinvia a disposizioni regolamentari per l'attuazione della disciplina, richiamando tuttavia l'applicabilità delle disposizioni vigenti, in quanto compatibili.

Art. 51,

prevede disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo e, in particolare, l'aumento dell'aliquota contributiva per i

soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 , comma 26 della legge n. 335/95 dallo 0,5% all'1% per ogni biennio. E' prevista, inoltre, la disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera.

Riconosce la facoltà ai suddetti lavoratori di riscattare fino a cinque annualità precedenti l'istituzione della Gestione separata per le collaborazioni coordinate e continuative risultanti da atti aventi data certa.

Art. 52,

a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli importi della pensione sociale e l'assegno sociale sono aumentati di 18.000 lire mensili.

Art. 62,

prevede disposizioni in materia di ammortizzatori sociali ed, in attesa della loro riforma prevista dall'art. 45 della legge n. 144/99, proroga al 31 dicembre 2000, diversi trattamenti straordinari di integrazione salariale già stipulati.

E', inoltre, prevista la riduzione del 10% per la misura di alcuni trattamenti di mobilità.

Il comma 6 abroga il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, "Disposizioni per il finanziamento dei lavori socialmente utili", facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Art. 63,

prevede disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare. In particolare, sono previsti piani di inserimento professionale dei giovani e finanziamenti a favore di interventi di promozione del lavoro autonomo.

Il termine per la stipula degli accordi territoriali ed aziendali dei contratti di riallineamento è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

Per favorire, inoltre, la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite di 150 miliardi annui per il periodo 2000-2002.

L'efficacia delle disposizioni di cui sopra e l'adozione degli incentivi sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

Art. 64,

prevede disposizioni in materia di lavoro temporaneo il quale viene esteso anche alle basse qualifiche, la cui individuazione è affidata alle parti sociali.

Per favorire il ricorso al part-time il Fondo di formazione, di cui alla legge n. 196/97, alimentato dal contributo delle imprese fornitrici, si trasforma in ente bilaterale gestito da imprese e sindacato.

Decreto legislativo in data 30 dicembre 1999, n. 506 “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie”.

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo n. 446/97;

la lettera l) istituisce, modificando l'art. 16, la nuova ed unica aliquota IRAP dell'8,5% nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e-bis, dello stesso decreto, tra i quali è compreso l'INPS.

La lettera r) modifica, altresì, l'art. 50 prevedendo l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale nella misura dello 0,50%. Ciascuna Regione, con proprio provvedimento, può maggiorare la suddetta aliquota fino all'1%.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati, l'importo dell'addizionale regionale dovuta è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Parte Quinta

BILANCI DEL:

- 1. FONDO INTEGRATIVO PER LA COPERTURA DEGLI ONERI
RELATIVI ALLA PREVIDENZA DEL PERSONALE A
RAPPORTO D'IMPIEGO DELL'INPS**

E

**NUOVA GESTIONE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI A
FAVORE DEL PERSONALE, ART. 64, LEGGE 17 MAGGIO 1999,
N. 144**

- 2. FONDO PER L'ASSISTENZA E L'EDUCAZIONE DEGLI
ORFANI DEL PERSONALE DELL'INPS**

- 3. GESTIONI EX SCAU**

A completamento delle notizie fornite in ordine ai risultati di gestione per l'anno 1999, si allegano i bilanci relativi delle seguenti contabilità separate:

1. Fondo integrativo per la copertura degli oneri relativi alla previdenza del personale a rapporto di impiego dell'INPS
2. Nuova gestione per i trattamenti pensionistici a favore del personale, art. 64, legge 17 maggio 1999, n. 144
3. Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale dell'INPS
4. Gestioni ex S.C.A.U.